

**LEGGE 21 maggio 1998 , n. 162**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare";

b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: "possono provvedere" sono inserite le seguenti: ", sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,";

c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

"lbis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo

9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

lter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia";

d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

"Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap).
- 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

Art. 41-ter (Progetti sperimentali). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti

sperimentali di cui al comma 1 nonche' i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo".

2. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi

1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarieta' sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere lbis) e lter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonche' le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilita' assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere lbis) e lter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.

2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.

3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 maggio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Turco, Ministro per la
solidarieta' sociale

Visto, il Guardasigilli: Flick

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4049):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro per la solidarieta' sociale (Turco)
il 26 luglio 1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 15 settembre 1997, con pareri delle
commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente,
il 24, 25 settembre 1997; 8, 22, 30 ottobre 1997.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, il 20 gennaio 1998.

Esaminato dalla XII commissione, in sede
legislativa, il 18 febbraio 1998 e approvato il 19
febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3091):

Assegnato alla 12 commissione (Sanita'), in sede
deliberante, il 10 marzo 1998, con pareri delle commissioni
1, 5 e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12 commissione il 17, 18, 24 marzo 1998 e
approvato il 6 maggio 1998.